



Istituto Comprensivo

“Giovanni Paolo II”

Numana - Sirolo

Regolamento di Istituto

11 Settembre 2001

*Aggiornato al 07 febbraio 2017
Consiglio di Istituto Delibera n°4*

NORME COMUNI	3
ART. 1	3
ART. 2	3
ART. 3	3
ART. 4	3
ART. 5	4
ART. 6	4
ART. 7	4
ART. 8	4
ART. 9	5
ORGANI COLLEGIALI	5
ART. 10 ISTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	5
ART. 11 CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	5
ART. 12 PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.....	5
ART. 13 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.....	5
ART. 14 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.....	6
ART. 15 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.....	6
ART. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.....	6
ART. 17 MODALITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI.....	6
ART. 18 DIRITTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO.....	6
ART. 19 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE.....	7
ART. 20 PROCESSO VERBALE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI.....	7
ART. 21 COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA E MODALITA' DELLE SEDUTE.....	7
ART. 22 CONVOCAZIONE E COORDINAMENTO DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE.....	8
ART. 23 CONSULTAZIONE DI ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA.....	8
ART. 24 COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI.....	8
ART. 25 REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCUSSIONE.....	8
ART. 26 RELAZIONE ANNUALE.....	8
ART. 27 COMPORTAMENTO E DISCIPLINA	9
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	10
ART. 28 PREMESSA	10
ART. 29 MANCANZE DISCIPLINARI	10
ART. 30 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	11
ART. 31 ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LE SANZIONI E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	12
ART. 32 REGOLAMENTO RISARCIMENTO DANNI	14
ART. 33 ORGANO DI GARANZIA	15
INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DAI PLESSI	15
ART. 34 GESTIONE DELL'INGRESSO/USCITA DAI PLESSI, ORARI E ASSENZE.....	15
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	17
ART. 35 USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI.....	17
ART. 36 CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI.....	17
ART. 37 ACCESSO DI PERSONE ESTRANEE.....	18
ART. 38 ATTREZZATURE DIDATTICHE	18
ART. 39 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI	18
ART. 40 BIBLIOTECA MAGISTRALE.....	19
ART. 41 PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	20
ART. 42 CRITERI SCELTA ESPERTI ESTERNI	22

Regolamento di Istituto

approvato e adottato dal Consiglio di Istituto nella riunione dell'11 Settembre 2001
con variazioni dell' Ottobre 2004

NORME COMUNI

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Art. 2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l'utilizzo degli spazi attrezzati, procedure attuative.

Art. 3

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.

L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.

La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale A.T.A., i docenti.

Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti, sono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e

della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è approvato e adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e comunque di ogni altra norma in vigore, anche per proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Per l'approvazione del Regolamento di Istituto sia in fase di prima adozione che per ogni successiva modifica od integrazione, è necessaria una maggioranza favorevole superiore ai 3/4 degli eletti nel Consiglio di Istituto, in tale maggioranza il voto del genitore Presidente di Consiglio ha valore semplice.

Art. 6

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto.

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 7

Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 8

Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono.

La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali.

La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola organizza servizi alla persona e a gruppi anche nell'ambito del Centro Informazione e Consulenza.

Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.

La scuola garantisce ambienti, strutture e servizi, adeguati agli studenti portatori di handicap.

Art. 9

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro", per quanto riguarda gli studenti sono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 10

ISTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

L'istituzione degli Organi Collegiali di governo della scuola è finalizzata a realizzare la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola, intesa come comunità che interagisce con la più vasta realtà socio-culturale.

Ciascuno degli organi collegiali (Consiglio d'Istituto - Giunta Esecutiva - Consigli di Classe - Consigli d'Interclasse e d'Intersezione - Collegio dei Docenti) programma le proprie attività, in relazione alle proprie competenze, in modo che sia possibile prevedere, per tempo, la necessità di prendere decisioni ed esprimere proposte e/o pareri.

Art. 11

CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI.

La convocazione degli organi collegiali, da riunire in orario compatibile con le esigenze di lavoro o di famiglia dei componenti, deve essere effettuata a mezzo lettera, recante l'O.d.G., almeno cinque giorni prima della data delle riunioni.

Copia della convocazione deve essere affissa all'Albo della Direzione.

Art. 12

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi componenti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 13

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 6 del D. Lgs.vo n° 297 del 16.4.1994. L'elezione accade a scrutinio segreto.

A parità di voti è eletto il consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio può inoltre eleggere un vicepresidente, da votarsi tra i genitori, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 14 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

Il Consiglio d'Istituto si riunisce, su convocazione del Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte l'anno. Deve essere convocato in seduta straordinaria, entro cinque giorni, ogni qualvolta ne facciano richiesta: la Giunta Esecutiva, la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, almeno due Consigli di Classe o di Interclasse o di Intersezione, il Collegio dei Docenti.

La convocazione deve essere diramata per iscritto ai componenti del Consiglio con l'indicazione dei diversi punti all'Ordine del Giorno, i quali dovranno essere espressi con chiarezza. La convocazione sarà resa pubblica mediante l'affissione all'Albo di ogni plesso almeno cinque giorni prima della riunione.

Art. 15 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono aperte al pubblico, cioè agli elettori delle componenti del Consiglio, che sosterà in un settore a lui riservato, in silenzio, al fine di non influire il regolare svolgimento delle sedute medesime.

In caso di disordine, o tutte le volte che le circostanze lo richiedano, il Presidente ha facoltà di far uscire le persone che disturbano o di sospendere la seduta.

Non è ammesso pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti singole persone.

Art. 16 COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, di Interclasse e Intersezione, il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante sulle attribuzioni previste dall'Art. 10 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297, **dall'art.33 del D.l. n°44 1 febbraio 2001** e su ogni eventuale argomento previsto di competenza dalle Norme in essere.

Art. 17 MODALITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI.

Per la validità delle sedute del Consiglio richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta solo quanto si tratta di singole persone.

Art. 18 DIRITTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO.

I componenti del Consiglio d'Istituto possono, durante l'orario di servizio, accedere, nelle ore prestabilite di apertura al pubblico, agli Uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni (di carattere amministrativo) e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.

I Consiglieri possono presentare al Consiglio d'Istituto interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno su argomenti concernenti i diversi aspetti della vita della scuola.

Art. 19
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE-PRESIDENTE.

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la realizzazione delle delibere adottate dal Consiglio. In particolare:

- a. convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- b. esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei componenti del Consiglio e degli altri organi della scuola;
- c. previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti dei Consigli degli altri Circoli ai fini di cui all'Art. 10 del D. L.vo 297/94.

Il Vice-presidente sostituisce, nelle sue funzioni, il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 20
PROCESSO VERBALE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI.

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate, dal Presidente, ad un componente del Consiglio stesso. Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori, che dovrà essere sottoposto ad approvazione del Consiglio stesso all'inizio della seduta successiva, e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre al processo verbale.

Gli atti conclusivi e le deliberazioni del Consiglio devono essere consegnati alla segreteria della scuola entro dieci giorni e pubblicati, in apposito albo, per 15 giorni. Copia del verbale dovrà essere affissa all'albo di ogni plesso.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 21
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA E MODALITA' DELLE SEDUTE.

Della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto fanno parte, di diritto, il Direttore Didattico, che la presiede ed ha la rappresentanza del Istituto, ed il capo dei servizi di segreteria, che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa, un docente, un non docente e due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto (c. 7 dell'Art. 8 del D. L.vo 297/94)

La Giunta Esecutiva, ai sensi dell'Art. 10 D.L.vo 16/4/1994 n. 297, non ha poteri decisionali. Le sue competenze si limitano: - alla preparazione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'Istituto - all'attuazione delle relative delibere; - alla predisposizione dei bilanci.

E' convocata dal Dirigente Scolastico, prima di ogni riunione del Consiglio, con avviso recante l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni della Giunta sufficiente la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Il capo dei servizi di segreteria, in qualità di segretario della Giunta, redige il processo verbale dei lavori e sottoscrive, unitamente al Presidente (Dirigente Scolastico), gli atti della Giunta stessa e il processo verbale.

Art. 22
CONVOCAZIONE E COORDINAMENTO
DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE.

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione sono convocati dal direttore, con avviso recante l'ordine del giorno.

E' fatta salva la facoltà, per ogni singolo Consiglio, di riunirsi in sedute straordinarie, in seguito a richiesta recante l'ordine del giorno, avanzata al Dirigente Scolastico, da parte di almeno 1/3 dei componenti il consiglio stesso.

Tramite il Direttore Didattico ed il Presidente del Consiglio d'Istituto, argomenti, pareri e proposte, contenuti nei verbali dell'Interclasse e Intersezione, perverranno a conoscenza rispettivamente del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

Art. 23
CONSULTAZIONE DI ALTRI ORGANI DELLA SCUOLA.

Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può consultare gli altri organi della scuola.

Art. 24
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI.

Il Consiglio d'Istituto può decidere di costituire, per materie di particolare rilievo, commissioni di lavoro e di studio utilizzando componenti del Consiglio, scelti possibilmente in misura proporzionale tra genitori, docenti e non docenti.

Tali commissioni possono avvalersi della consulenza di personale specializzato.

Esse hanno carattere consultivo e svolgono la loro attività nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio stesso.

Il Consiglio, ogniqualvolta è nominata una Commissione, se necessario, comunica alle Amministrazioni Comunali del Istituto i nominativi dei componenti la Commissione stessa.

Art. 25
REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCUSSIONE.

I componenti del Consiglio possono prendere la parola, su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, dopo averla chiesta al Presidente.

Nel primo intervento, non superiore ai cinque minuti, il Consigliere illustrerà il proprio pensiero in merito all'argomento trattato. Negli altri interventi potrà dare precisazioni o potrà esprimere una dichiarazione di voto.

A nessuno è permesso interrompere colui che sta svolgendo il suo intervento. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola, se non per dichiarazione di voto.

Art. 26
RELAZIONE ANNUALE.

La relazione annuale del Consiglio d'Istituto al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, prevista dall'art. 10, comma 9, del D.L.vo 297/1994 predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre.

Qualora si debba dar corso, nello stesso periodo, al rinnovamento dell'organo, la seduta del Consiglio deve essere anticipata.

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Presidente della Giunta Esecutiva, inviata dal Direttore Didattico al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale, entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.

Art. 27

COMPORAMENTO E DISCIPLINA

La correttezza ed il rispetto interpersonale sono le condizioni essenziali di ogni forma di convivenza. Il buon funzionamento della comunità scolastica è affidato, oltre che alle norme, soprattutto alla consapevolezza dei propri doveri, alla coerenza dei comportamenti e alla collaborazione. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativi e ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento. Gli studenti, i docenti e il personale non docente hanno:

- il diritto di svolgere la propria attività in un ambiente sicuro, privo di rischi per la salute e l'incolumità;
- il diritto di avvalersi di arredi rispettosi in toto dei principi ergonomici;
- il diritto di essere adeguatamente informati sull'uso corretto e sicuro di arredi, attrezzature e materiale didattico;
- il diritto di essere edotti sui comportamenti da adottare in caso di emergenza e in special modo per i rischi dovuti a calamità naturali, incendio, inquinamento;
- il diritto-dovere di partecipare alle prove di simulazione di rischio con conseguente evacuazione dell'istituto da effettuarsi ogni anno scolastico;
- il dovere di comportarsi secondo le indicazioni relative alla sicurezza, evitando qualsiasi procedura che possa contenere anche il minimo fattore di rischio;
- la responsabilità dei danni arrecati a terzi e alla propria persona per comportamenti inadeguati o contrari alle norme di sicurezza;
- il dovere di denunciare alla dirigenza e al "responsabile della sicurezza" la presenza di arredi inadeguati, eventuali comportamenti e situazioni che possono comportare danni alla salute ed alla incolumità propria ed altrui;
- il dovere di adottare comportamenti adeguati alle norme di sicurezza all'interno dell'istituto e in attività scolastiche e parascolastiche svolte in altro ambiente;
- il dovere di utilizzare correttamente gli arredi, le attrezzature, gli utensili, le apparecchiature, le sostanze e i preparati;
- l'obbligo di non fumare in qualsiasi locale della scuola.

E' fatto divieto agli studenti, ai docenti e al personale non docente di compiere di propria iniziativa operazioni e manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o altrui.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Art. 28

Gli studenti devono essere corretti negli atteggiamenti, nei gesti e nel linguaggio.
Gli studenti devono curare la pulizia e l'igiene personale come segno di rispetto per sé e per gli altri. L'abbigliamento, appropriato all'età, deve essere consono all'ambiente scolastico.
La conservazione delle aule, dell'arredamento e del materiale didattico, è affidata alle cure ed al senso di responsabilità di tutti. Gli eventuali danni sono a carico di chi li ha intenzionalmente provocati, siano essi persone singole, gruppi o classi.
E' vietato portare a scuola oggetti di qualsiasi tipo che costituiscano disturbo, pericolo o minaccia per chiunque. Se trovati, saranno sequestrati e riconsegnati solamente nelle mani dei genitori.
Considerato che per validi motivi è possibile usare il telefono del plesso scolastico per chiamare o essere chiamati, si sconsiglia gli alunni di portare a scuola il telefono cellulare, tuttavia chi ritenga di doverlo portare lo dovrà tenere (spento) in cartella per tutta la durata delle attività scolastiche, diversamente verrà ritirato e consegnato al responsabile di plesso che lo conserverà fino a quando un genitore non verrà a ritirarlo
Ogni studente deve avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni e, riguardo alla Scuola Secondaria di Primo Grado "Renaldini" di Sirolo, non è consentito portare agli alunni alcun tipo di materiale dopo l'inizio delle lezioni.
Per ovvii motivi di sicurezza, agli studenti non è consentito affacciarsi da finestre o balconi o balaustre di scale, interni od esterni.
Gli studenti sono accompagnati in palestra e/o alle aule laboratorio dai docenti responsabili, negli spogliatoi devono tenere un comportamento educato e rispettoso delle esigenze altrui.

Art. 29

MANCANZE DISCIPLINARI

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con interventi educativi e provvedimenti disciplinari

- a) assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;
- b) spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'edificio scolastico;
- c) chiacchierare disturbando o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche;
- d) non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico;
- e) dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie le comunicazioni dei docenti e del preside, le prove di verifica e ogni altro documento della scuola;

- f) falsificare le firme;
- g) portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche e che costituiscano disturbo, pericolo o minaccia per chiunque;
- h) portare a scuola dispositivi elettronici di qualsiasi genere senza autorizzazione;
- i) usare il cellulare senza autorizzazione del docente;
- j) acquisire dati in formato audio, video o immagini che riproducano registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, alunni, docenti o altri soggetti che operano all'interno della comunità scolastica;
- k) non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalla scuola;
- l) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;
- m) offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;
- n) aggredire verbalmente e/o fisicamente, individualmente o in gruppo, un compagno.

Art.30

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'allievo.

Agli alunni che manchino ai doveri scolastici e alle norme si applicano, secondo la gravità, previo procedimento disciplinare, le seguenti sanzioni:

- A. richiamo orale;
- B. comunicazione scritta alla famiglia;
- C. temporaneo allontanamento dalle lezioni scolastiche, massimo 10 minuti, per consentire all'alunno una riflessione personale sul suo comportamento. Tale sanzione può essere inflitta nei casi di reazioni incontrollate. L'allievo dovrà sempre essere vigilato da un docente.

- D. convocazione dei genitori;
- E. comunicazione scritta del Dirigente Scolastico alla famiglia;
- F. convocazione scritta per un colloquio con il Dirigente Scolastico
- G. allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 gg.
- H. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 gg con eventuale esclusione dallo scrutinio finale

Congiuntamente o in alternativa alle sanzioni sopra riportate potranno / dovranno essere applicati i seguenti interventi educativi mirati:

1. assegnazione di un'esercitazione di rinforzo da eseguirsi a casa inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare; tale provvedimento verrà comunicato per iscritto alla famiglia (c, d);
2. sequestro del materiale non pertinente o pericoloso, degli eventuali dispositivi elettronici o dei telefoni cellulari tenuti accesi durante le attività scolastiche senza l'autorizzazione dell'insegnante; tale materiale verrà riconsegnato al termine dell'anno scolastico o ai genitori (g,h,i,j)
3. sospensione dell'intervallo con permanenza in classe e comunicazione alle famiglie;
4. in caso di danneggiamento o furto è previsto il risarcimento del danno o la restituzione del bene sottratto.

Art.31

ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LA SANZIONE E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari sono inflitte dai docenti, dal Preside e dal Consiglio di Classe o di interclasse.

In particolare i provvedimenti di tipo A,B e C vengono disposti dai docenti . L'allontanamento temporaneo dalla classe, tuttavia, deve essere comunicato per iscritto alla famiglia. La sanzione di tipo D può essere irrogata dal docente, ma dopo averla concordata con il coordinatore di classe. Le sanzioni di tipo E e F vengono inflitte dal Dirigente scolastico per episodi di una certa gravità di cui ha conoscenza diretta oppure ne è stato informato dai docenti, dal personale ATA, dagli alunni o dai genitori. La sanzione di tipo G viene disposta dal Dirigente scolastico su delibera del Consiglio di classe convocato con la sola componente docente.

In relazione a tale sanzione disciplinare occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti:

- essa è prevista per gravi o ripetuti e comprovati motivi quali la violenza fisica o verbale, gravi offese alle persone, gravi danni al patrimonio scolastico, violenza fisica e/o verbale, individuale o di gruppo, mirata ad isolare e a vittimizzare una compagna o un compagno;
- deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con l'alunno e la sua famiglia per preparare il suo rientro a scuola;
- nel caso in cui siano stati commessi gravi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, la durata dell'allontanamento sarà commisurata alla gravità della situazione e al permanere dello stato di pericolo. In tali circostanze il provvedimento disciplinare sarà adottato dal Consiglio di Istituto; dovrà essere prevista, inoltre, la collaborazione degli Organi istituzionali di competenza;

Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del procedimento disciplinare

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare la decisione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare. Nei casi in cui si preveda di irrogare una sanzione disciplinare prevista alle lettere G e H di cui all'art 30 del presente regolamento, il procedimento disciplinare deve essere avviato con la contestazione dell'addebito, formulata in forma scritta e trasmessa ai genitori. In tali circostanze gli alunni supportati dai genitori sono invitati a presentare giustificazioni anche in forma scritta e a produrre prove a loro sostegno. Per tutti gli altri tipi di sanzione la contestazione può essere formulata all'istante, anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe. Tutte le sanzioni disciplinari potranno essere convertite in attività in favore della comunità scolastica

Impugnazioni

Contro le sanzioni di cui alle lettere G e H è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 gg dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'organo di garanzia interno alla scuola.

Attività risarcitorie

Le sanzioni disciplinari possono essere convertite nelle sotto elencate attività utili alla comunità scolastica:

- svolgimento di attività educative in aggiunta ai normali impegni scolastici;
- utilizzo del tempo libero dell'allievo in attività di collaborazione con il personale scolastico. Anche al fine di riparare il danno effettuato.

Una delle condizioni affinché l'alunno possa accedere alla conversione della sanzioni disciplinare è che egli ammetta la propria responsabilità e dichiari la sua intenzione di riparare il danno nelle modalità più consone alla mancanza effettuata.

REGOLAMENTO RISARCIMENTO DANNI

Art. 32

Affermato il principio che il rispetto dei beni comuni, e nel caso specifico dei locali, arredi ed attrezzature della scuola, è dovere civico, e che lo spreco si configura come forma di violenza e di inciviltà, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di apprendimento decoroso, venga sperperata da atteggiamenti irresponsabili, quando non vandalici, si stabiliscono i seguenti

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- a) chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti intenzionali dei locali, arredi ed attrezzature è tenuto a risarcire il danno;
- b) nel caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati, sarà la classe come gruppo sociale a cui sono stati affidati i beni ad assumere l'onere del risarcimento e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
- c) qualora il danneggiamento riguardi spazi comuni (corridoi, bagni, aule speciali...), sia rilevante e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso del danneggiamento di un'aula, in assenza della sua classe, l'aula viene equiparata al corridoio;
- d) è compito della Giunta Esecutiva valutare l'opportunità di procedere alla richiesta di risarcimento, fare la stima dei danni verificatesi e comunicare per lettera agli allievi interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la spettante;
- e) le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso – anche parziale – delle spese sostenute dall'Ente locale, sia attraverso interventi diretti o con l'acquisto del bene danneggiato.

Art.33

Organo di Garanzia

Entro il termine di **15** giorni dal giorno in cui è venuto a conoscenza della sanzione **(di tipo G e H)** inflitta al proprio figlio, il genitore può proporre ricorso scritto all'Organo di Garanzia, **trascorso tale termine la sanzione diventerà esecutiva**. Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, è costituito presso la Scuola l'Organo di Garanzia competente a decidere sui ricorsi disciplinari di cui all'art. 31 e sui conflitti relativi all'applicazione del presente regolamento; detto Organo si compone di cinque membri: il Presidente e quattro Consiglieri. Il Dirigente Scolastico o un suo delegato, svolge la funzione di presidente e pertanto: prende visione dei ricorsi e delle questioni su cui deliberare; convoca tramite avviso scritto le riunioni dell'Organo di Garanzia; dà lettura in riunione dei ricorsi e delle altre istanze pervenuti; espone ai Consiglieri le questioni su cui deliberare; redige, in conformità a quanto deliberato dall'Organo di Garanzia, i provvedimenti e li comunica, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, agli interessati. Le funzioni di consigliere sono svolte da due genitori nominati dal Consiglio d'Istituto, da un insegnante nominato dal Collegio dei Docenti e da un membro del personale ATA nominato dal Consiglio d'Istituto, i quali nominano contestualmente un Consigliere supplente per i casi d'impossibilità a presenziare dei Consiglieri effettivi. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. Il Consigliere insegnante è tenuto a redigere il verbale nell'apposito registro delle riunioni dell'Organo di Garanzia. I verbali di ciascuna riunione devono essere sottoscritti da tutti i componenti. L'Organo di Garanzia ha durata triennale. Il Consigliere che non partecipi per tre volte alle riunioni decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito con altro nominato dai rispettivi organi.

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI DAI PLESSI

Art. 34

GESTIONE DELL'INGRESSO/USCITA DAI PLESSI, ORARI E ASSENZE

Gli alunni/studenti sono obbligati al rispetto degli orari di ingresso ed uscita dall'edificio scolastico, cioè di lezione, fissati dagli Organi preposti ed affissi all'Albo di ogni plesso.

Gli studenti usufruiranno di un intervallo ricreativo di dieci minuti a circa metà della mattinata, sotto la supervisione dei docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Gli alunni della scuola materna ed elementare, al momento dell'uscita, saranno affidati unicamente ai genitori o a persone maggiorenni autorizzate, ovvero al personale preposto al servizio di trasporto scolastico, i genitori possono richiedere, per iscritto al Dirigente, l'autorizzazione affinché possano recarsi a casa autonomamente, non accompagnati.

Di norma, salvo richiesta scritta dei genitori, gli studenti della Scuola Media sono autonomi all'uscita dal plesso scolastico.

Gli insegnanti della prima ora di lezione devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni.

Gli insegnanti dell'ultima ora di lezione accompagnano ordinatamente all'uscita gli studenti.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nelle operazioni di ingresso ed uscita.

Le porte di accesso rimangono aperte solo durante i periodi di ingresso e di uscita degli studenti, per il resto debbono risultare chiuse all'esterno.

In ogni caso il personale docente e non docente in servizio, presente nel plesso, sorveglia e regola ogni accesso od uscita in funzione delle necessità del caso e comunque in conformità alle Leggi e Norme vigenti e al Regolamento di Istituto.

L'ingresso o l'uscita dello studente al di fuori dei normali orari è da considerarsi eccezionale. In tali occasioni è indispensabile la formale richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, rivolta al Coordinatore di plesso interessato, quando possibile con il ragionevole anticipo del caso. Lo studente che entra in ritardo o esce in anticipo, è accompagnato o preso in consegna da un genitore o familiare accreditato alla scuola, cercando di impegnare il meno possibile il personale docente e non docente in servizio.

La presenza alle lezioni è obbligatoria e rappresenta un diritto-dovere dello studente. Chi è costretto ad assentarsi è riammesso alle lezioni con giustificazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.

Lo studente che arriva con breve ritardo sarà ammesso in classe dal docente della prima ora, ma dovrà portare la giustificazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci il giorno successivo.

Dopo tre ritardi, verbalizzati sul registro di classe, o un ritardo superiore ad un'ora, l'alunno/studente sarà ammesso in classe, ma il giorno successivo dovrà essere giustificato personalmente da un genitore.

L'entrata in ritardo, non sistematica, per i bambini della scuola materna, sarà concordata preventivamente con il docente, diversamente è necessaria una autorizzazione del Dirigente Scolastico.

L'assenza pari o superiore a cinque giorni consecutivi degli alunni scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado deve essere seguita da certificato medico di guarigione per la riammissione a scuola.

Normalmente le assenze saranno giustificate dal Docente della prima ora.

Sarà compito della Scuola informare le famiglie per un'assenza non giustificata nel giro di cinque giorni.

Dopo cinque assenze giustificate lo studente deve essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Art. 35

USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
5. Ogni insegnante accompagna i propri alunni, non lasciandoli mai soli durante l'utilizzo dei PC, preoccupandosi, al termine della lezione, che tutti i PC siano chiusi correttamente .
6. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
7. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di studenti.
8. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile che informerà il Dirigente.
9. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse.

Art. 36

CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI.

1. Nella formazione delle classi e sezioni si dovranno tenere presenti i seguenti criteri:
 - a) - Eterogeneità relativa alla provenienza socio-culturale (classi e sezioni);
 - b) - Eterogeneità relativa ai livelli di apprendimento (classi);
 - c) - Equa distribuzione delle femmine e dei maschi (classi e sezioni);
 - d) - Equa distribuzione di eventuali alunni non ammessi alla classe successiva (classi);
 - e) - Equa distribuzione dei bambini provenienti dalle stesse scuole materne o elementari (classi e sezioni);

- f) - Valutare, con il contributo dei genitori, l'opportunità di inserire i fratelli nella stessa sezione (sezioni);
 - g) - Tenere conto delle indicazioni delle educatrici per i bambini provenienti dall'asilo nido (sezioni).
2. i genitori hanno facoltà di scegliere la sede scolastica nel rispetto di quanto previsto al punto 4) della Carta dei Servizi della Scuola pubblicata con DPCM 07/06/1995.
 3. A formazione avvenuta, non si ammettono spostamenti di alunni/studenti, tra una sezione/classe e l'altra.

Per l'inserimento di bambini portatori di handicap opportuno che ogni caso sia valutato all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei Docenti.

Art. 37

ACCESSO DI PERSONE ESTRANEE

E' vietata l'ingresso di persone "estranee" nei locali della scuola, nonché ogni forma di commercio, di pubblicità e di informazione se non ai fini didattici che non sia esplicitamente autorizzata dagli organi preposti.

Il personale docente e non docente addetto alla sorveglianza è tenuto a far rispettare tale disposizione, ovvero ad informare il dirigente scolastico nel caso si verificano accessi irregolari o anomali.

Coloro che, con l'espressa autorizzazione hanno accesso ai locali della scuola, in orari diversi da quelli di normale servizio, sono responsabili durante la loro presenza, di quanto accade nella struttura scolastica concessagli (vedi art. 35).

Art. 38

ATTREZZATURE DIDATTICHE

I sussidi didattici e le attrezzature in genere sono a disposizione dell'intero plesso del quale sono dotazione.

I fiduciari responsabili possono concedere in uso a plessi diversi, su specifica richiesta di altro fiduciario, i materiali suddetti; in tali casi i richiedenti debbono assicurare la buona conservazione e la restituzione di quanto ricevuto in uso.

Art. 39

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI LOCALI SCOLASTICI

(art. 50 e 33 comma 2 del D.I. n.44 del 1 Febbraio 2004)

Al di fuori dell'orario di servizio scolastico, la concessione e l'uso temporaneo dei locali scolastici saranno regolamentati da una specifica Convenzione stipulata tra Il Dirigente Scolastico e il Soggetto richiedente.

La convenzione di cui al paragrafo precedente deve obbligatoriamente individuare uno o più responsabili: Tali responsabili debbono garantire il rispetto degli obblighi che la convenzione

pone a carico del richiedente, in particolare assicurano il rispetto di quanto richiesto all'art. 33 e al presente art. 35 del Regolamento d'Istituto.

I locali scolastici e relative pertinenze possono essere concessi esclusivamente per l'impiego previsto dalla loro destinazione d'uso originale, comunque nel rispetto degli standards di legge attinenti e relativi alla sicurezza. I richiedenti si faranno carico tra l'altro di assicurare tutti i doveri e le responsabilità connessi ai temi della sicurezza delle persone impegnate nell'attività presso i locali concessi, sollevando l'Amministrazione Scolastica e quella dell'Ente Locale da qualsiasi responsabilità.

I locali scolastici vengono di norma concessi, fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola pubblica come centro di promozione culturale, sociale e civile nel territorio, anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente, in collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, attraverso iniziative educative, culturali, ricreative, sportive, che interessino principalmente giovani in età scolastica.

Non saranno concessi i locali per attività che abbiano esclusivo fine di lucro. Quanto sopra non esclude che attività diverse, a prevalente fine socio-culturale, possano prevedere per i partecipanti un costo pro capite, relativo alla copertura delle spese vive da sostenere per l'esecuzione dell'iniziativa, (spese per materiale e strumentazione, prestazioni rese da esperti e docenti, oneri accessori per la pulizia o la sorveglianza, etc.).

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere previa autorizzazione dell'Istituzione Scolastica;
- è vietato lasciare in deposito all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
- i locali dovranno essere utilizzati dal concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.

Il Dirigente scolastico, qualora accerti casi di incuria o danneggiamento di locali, attrezzature, arredi, inosservanza delle prescrizioni d'uso o qualsiasi altro mancato rispetto della relativa Convenzione, può revocare immediatamente qualsiasi concessione d'uso di locali, senza nulla dovere a risarcimento di alcunché inerente l'attività svolta.

1.

Art. 40

BIBLIOTECA MAGISTRALE.

La biblioteca magistrale è aperta anche ai genitori, che possono usufruire del prestito a domicilio dei volumi, con esclusione delle opere di consultazione (dizionari, enciclopedie, atlanti, ecc.), il prestito è soggetto ad autorizzazione e a registrazione.

L'incremento della biblioteca è finanziato con stanziamenti iscritti nel bilancio annuale (tit. II - cap. 12), cui eventualmente affluiranno contributi volontari di genitori, insegnanti, Enti locali.

Il Consiglio d'Istituto, avvalendosi delle indicazioni degli altri Organi Collegiali, e soprattutto del Collegio dei Docenti, si adoprerà, nell'ambito delle proprie competenze e delle disponibilità di bilancio, affinché la biblioteca sia costantemente aggiornata ed arricchita soprattutto di opere di pedagogia, di psicologia e di medicina scolastica indirizzata ai genitori.

Dei testi giudicati di maggior valore ed interesse, si potranno eventualmente acquistare più copie .

Nell'ambito della biblioteca è previsto lo svolgimento di incontri fra genitori ed insegnanti e di dibattiti, cui potranno essere chiamati a partecipare gli specialisti dell'équipe medico-psico-pedagogica ed altri esperti, incontri che avranno, tra l'altro, lo scopo di chiarire e di divulgare argomenti trattati nelle opere ritenute più significative.

Possono essere inoltre organizzati conferenze e dibattiti su argomenti di carattere sociale.

Art. 41

REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività artistiche e sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione, pertanto devono avere una forte valenza didattica e una analitica e motivata deliberazione collegiale.
2. Il Consiglio di Classe, di Interclasse o di Intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva possibilità di svolgimento e nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, fra cui l'accompagnatore capogruppo. La presenza dei genitori va limitata ai soli casi di vera necessità da valutare caso per caso.
3. Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione all'inizio dell'anno scolastico rientrano nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola e devono essere approvate dal Collegio Docenti almeno 90 gg prima della data dell'uscita o del viaggio, salvo casi eccezionali per dare modo alla segreteria di istruire le relative pratiche amministrative.
4. Si auspica la totale partecipazione della classe e di più classi per contenere i costi di partecipazione. Possono essere previsti aiuti economici agli alunni più bisognosi individuati in base alla C.M. n.5 del 17/01/04 e i relativi aggiornamenti. Il limite numerico dei partecipanti al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari ai 2/3 degli alunni frequentanti la classe non considerando nel conteggio coloro che sono stati esclusi per motivi disciplinari. Comunque le quote di partecipazione non devono essere di rilevante entità tale da determinare situazioni discriminatorie.
5. Gli alunni dovranno versare il saldo previsto entro e non oltre il 10° giorno prima della partenza.
6. Non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale dell'Istituto Comprensivo, dalle singole famiglie o da un genitore incaricato.
7. Gli accompagnatori sono responsabili della sicurezza e incolumità dei partecipanti; devono portare con sé un modello per la denuncia di eventuali infortuni e l'elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax e i recapiti telefonici dei genitori degli alunni.
8. I docenti accompagnatori al rientro devono relazionare, con una sintetica memoria scritta, al Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione.
9. La funzione di accompagnatore potrà essere svolta anche dai collaboratori scolastici con compiti di appoggio e non di sostituzione dei docenti, con conferimento di un apposito incarico specifico.

10. Le uscite di una giornata non possono superare le 12 ore per le Scuole Elementari e le 18 ore per le Scuole Medie. Le uscite di mezza giornata sono quelle che prevedono il rientro della classe in sede entro e non oltre le ore 13,00.

11. Sono escluse dal novero dei viaggi d'istruzione e visite guidate, le uscite presso le Biblioteche, le sedi dell'amministrazione comunale, le chiese, le scuole, i musei e gli impianti sportivi situati all'interno dei Comuni di Numana e Sirolo.

12. Scuole dell'infanzia.

Sono autorizzate le visite guidate ad aule didattiche attrezzate ad una distanza massima pari ad un viaggio di andata e ritorno di 40 minuti dal plesso e nell'arco della mattinata. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare le 10 unità con il minimo di 2 accompagnatori.

Nel mese di Giugno sono consentite le uscite ricreative nel territorio del Comune di appartenenza del plesso con la partecipazione dei collaboratori scolastici in modo da raddoppiare il personale di sorveglianza.

13. Scuole primarie

Per le classi 1^a e 2^a le uscite sono acconsentite solo in ambito provinciale o nella provincia di Macerata con il limite della durata del viaggio andata e ritorno di 60 minuti dalla sede del plesso con la durata massima della gita di mezza giornata.

Per le classi 3, 4 e 5 sono acconsentite solo in ambito Regionale e nelle località limitrofe con il limite della durata del viaggio andata e ritorno di 4 ore dalla sede del plesso ; la durata massima della uscita è di una giornata.

Le classi terze possono effettuare nell'anno scolastico al massimo 1 viaggio della durata di una giornata e cinque viaggi di durata di mezza giornata .

Le classi quarte possono effettuare nell'anno scolastico al massimo 2 viaggi della durata di una giornata e quattro viaggi di durata di mezza giornata .

Le classi quinte possono effettuare nell'anno scolastico al massimo 3 viaggi della durata di una giornata e tre viaggi di durata di mezza giornata .

Tali uscite non devono essere consecutive. Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare il numero di 13 unità con il minimo di 2 accompagnatori.

14. Scuola secondaria di primo grado

Le classi prime sono autorizzate ad effettuare ,nel corso dell'anno scolastico, al massimo un viaggio della durata di due giorni consecutivi e sei viaggi di durata di mezza giornata all'anno anche in ambito extraregionale.

Le classi seconde sono autorizzate ad effettuare ,nel corso dell'anno scolastico,al massimo una uscita all'anno di quattro giornate consecutive , e quattro di mezza giornata in ambito nazionale.

Le classi terze sono autorizzate ad effettuare , nel corso dell'anno scolastico, al massimo un viaggio con durata fino a sei giorni anche all'estero, come previsto dalla normativa, e due di mezza giornata.

Il numero degli alunni per docente accompagnatore non può superare il numero di 15 unità con il minimo di 2 accompagnatori.

15. Per tutti gli ordini di scuola, come da normativa i viaggi e le visite d'istruzione non possono superare le otto giornate all'anno e quanto di anzi regolamentato è il massimo fruibile.

16. Il Consiglio d'Istituto delega il Dirigente Scolastico ad autorizzare le uscite e le visite guidate a piedi o con automezzi pubblici o di ditte private, effettuate nell'orario scolastico e quelle di durata giornaliera. La durata dei viaggi di una giornata è al massimo di sei ore andata e ritorno..

17. L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività scolastica; quindi vigono le stesse norme disciplinari che regolano le attività didattiche.
18. Per quanto non precisato si rimanda alla C.M. n. 291/92 e norme collegate.

Art. 42

CRITERI SCELTA ESPERTI ESTERNI

E' resa possibile la presenza di esperti esterni nella scuola, se espressamente indicati all'interno di un progetto didattico approvato dal Collegio dei docenti.

La presenza di esperti deve assumere carattere di occasionalità.

L'intervento dell'esperto assumendo carattere di consulenza, non può essere attuato sistematicamente, né solleva l'insegnante dalla responsabilità della conduzione delle attività promosse per la classe. L'esperto dovrà quindi essere sempre coadiuvato da almeno un docente. L'autorizzazione formale spetta al Dirigente Scolastico, sulla base di richiesta scritta da parte dei docenti e dell'esperto consultato. Il compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e dell'impegno richiesto è stabilito in base al D.I. n.326 del 12.10.1995. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo d'attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto sentito il Consiglio d'Istituto. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente mediante valutazione comparativa sulla base dei seguenti titoli:

- curriculum complessivo del candidato
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati
- pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione
- eventuali precedenti esperienze didattiche.

Il Dirigente per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, composta da docenti, a cui affidare compiti d'istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti.

Nei confronti dei candidati il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati : l'oggetto della prestazione, i termini d'inizio e di conclusione della prestazione, il corrispettivo della prestazione, le modalità di pagamento del corrispettivo, le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna e quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del codice civile.

I contratti non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono rinnovabili.